



PROXIGAS

DCO 41/2023/R/gas

**Ottemperanza alle sentenze del CdS
n. 6096 e 6098 in materia di criteri
di regolazione delle tariffe del
servizio di trasporto di gas naturale
- Orientamenti in relazione alle
misure di economicità per i soggetti
a maggior consumo di gas naturale**

Osservazioni PROXIGAS

13 marzo 2023



Premessa

Proxigas formula le proprie osservazioni agli orientamenti dell'Autorità in relazione alle misure di economicità del sistema delle tariffe di trasporto per i soggetti a maggior consumo di gas naturale, in applicazione del decreto-legge 83/12, delineati nel documento per la consultazione 41/2023/R/gas (di seguito anche DCO) relativo all'ottemperare alle sentenze 6096 e 6098 del 18 luglio 2022 del Consiglio di Stato (CdS).

Osservazioni generali

In linea generale Proxigas evidenzia la necessità che gli interventi dell'Autorità in materia di criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto del gas naturale siano tra loro coordinati e coerenti, e che l'approccio adottato nell'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato sia omogeneo.

Nel DCO vengono richiamate le diverse misure di economicità già intervenute a vantaggio dei clienti a forte consumo di gas naturale, inclusi i clienti termoelettrici, evidenziando la necessità di tenere conto di tale contesto in sede di dimensionamento dell'ulteriore beneficio che assumerà una valenza complementare, rispetto alle misure già in essere a favore dei soggetti a maggior consumo di gas naturale, in esito al procedimento.

Pur condividendo l'obiettivo individuato dall'Autorità, di realizzare un ragionevole equilibrio tra l'interesse principale di garantire economicità della tariffa di trasporto a tutti i clienti a maggiore consumo di gas naturale, inclusi quelli che ad oggi non beneficiano delle misure previste per i clienti gasivori e quelli termoelettrici, e l'interesse della restante platea dei clienti finali al contenimento dell'onere conseguentemente posto a suo carico, si evidenzia che il DCO non fornisce gli elementi quantitativi dell'analisi svolta e lascia pertanto dubbi in merito alla congruità della misura proposta, che appare contenuta.

In ogni caso, la misura individuata dovrebbe poi essere riconosciuta, non solo nell'applicazione a regime, ma anche con riferimento all'applicazione dal 2018, *erga omnes* a tutti i soggetti a maggiore consumo di gas naturale e non solo a favore degli operatori che hanno impugnato la regolazione tariffaria. Non si comprende, infatti, sulla base di quale motivazione l'Autorità ritenga opportuno limitare l'applicazione retroattiva del corrispettivo variabile di segno negativo a favore dei soli operatori che hanno impugnato la regolazione tariffaria, mentre solo a partire dal 2024 l'applicazione del meccanismo riguarderebbe tutti i soggetti beneficiari. Per evitare discriminazioni si suggerisce pertanto di estendere la soluzione prospettata per l'applicazione retroattiva del corrispettivo CRV_{EN} a tutti i clienti che ne facciano richiesta, a parità di condizioni.

Viceversa, l'intervento regolatorio si configurerebbe come discriminatorio posto che CdS ha evidenziato la necessità che l'Autorità introduca nella sua regolazione tariffaria un trattamento differenziato degli operatori alto consumanti al fine di garantire in loro favore le misure di economicità e di flessibilità previste dall'articolo 38, comma 2bis del decreto-legge 83/12.

Rilevando la mancanza di dettagli operativi in merito alle modalità di applicazione della misura di agevolazione proposta, si auspica che l'Autorità implementi un meccanismo che minimizzi gli oneri operativo/gestionali in capo agli operatori della filiera (*shipper* e società di trasporto) e che replichi le modalità operative previste dalla delibera 96/2020/R/eel, secondo un "approccio omogeneo ex-post" che prevede l'iniziale applicazione della normale regolazione tariffaria e quindi l'applicazione uniforme dei corrispettivi addizionali della tariffa di trasporto ivi compreso il corrispettivo CRV_{EN+} indistintamente a tutti i PdR del trasporto, salvo successiva restituzione di quanto corrisposto e versamento dell'ulteriore beneficio agli aventi diritto da parte di un soggetto terzo. Peraltro, il diritto a fruire del beneficio sembra che debba essere valutato *ex post*, considerato che risulta necessario il superamento della soglia di consumo pari a 10 Mm3 su base annua, in corrispondenza del singolo PdR.

Infine, si esprime preoccupazione in relazione alla possibile configurazione come un aiuto di Stato della misura che l'Autorità introdurrà ai sensi dell'articolo 38 comma 2-bis del decreto-legge 82/2012. Preoccupano in particolare le tempistiche che si renderanno necessarie per l'espletamento dell'iter previsto dal diritto comunitario, per l'autorizzazione da parte della Commissione Europea, con conseguente posticipo nel tempo del riconoscimento delle agevolazioni agli aventi diritto.

Con specifico riferimento ai provvedimenti di ottemperanza, una volta definiti (i) i diritti sanciti dalle pronunce del Giudice Amministrativo (ii) il momento a partire dal quale si generano tali diritti e (iii) i criteri per definire il perimetro di soggetti a cui applicare una certa misura, è opportuno che lo stesso approccio venga utilizzato *mutatis mutandis* anche in altri provvedimenti adottati a seguito di pronunce del Giudice Amministrativo, soprattutto se sugli stessi ambiti di regolazione, a meno che non ci sia una forte motivazione opportunamente descritta nella sua base giuridica per giustificare un approccio eterogeneo.

Risposte agli spunti di consultazione

Ambito di applicazione

S1. Osservazioni in merito all'ambito di applicazione della specifica misura di economicità per soggetti con maggiore consumo di gas naturale.

Arera individua i soggetti beneficiari della misura di economicità della tariffa di trasporto nei clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto per i PdR che superano la soglia di consumo di 10 milioni di Smc/anno, prevedendo l'applicazione del corrispettivo CRV_{EN+} esclusivamente ai soggetti non beneficiari della manovra e il riconoscimento del corrispettivo CRV_{EN-} ai consumi di gas naturale registrati in corrispondenza dei PdR superiori a tale soglia. Dalle analisi riportate nel DCO, risulterebbe che circa il 10% dei PdR dei clienti diretti beneficerebbero della misura, per prelievi pari a ca l'80% dei volumi di gas riconsegnati ai clienti diretti (ca 45% dei volumi complessivi riconsegnati su rete di trasporto).

Il ragionamento e l'analisi svolta da Arera appare condivisibile e pertanto si condivide l'ambito di applicazione individuato.

Forma della misura dell'agevolazione

S2. Osservazioni in merito all'articolazione dei corrispettivi della misura di agevolazione e alle relative modalità applicative, con particolare riferimento ai clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto.

L'Autorità prevede la definizione di due specifici corrispettivi aggiuntivi della tariffa di trasporto ai fini della gestione delle misure di economicità proposte:

- a) un corrispettivo CRV_{EN-} , di segno negativo, applicato ai soggetti beneficiari della misura, definito in misura fissa, stimato pari a 0,0003 €/Smc nell'ipotesi di un costo della misura di circa 10 milioni di €/anno;
- b) un corrispettivo CRV_{EN+} , di segno positivo, applicato ai soggetti non beneficiari della misura e definito in misura tale da recuperare il mancato gettito associato all'applicazione del corrispettivo CRV_{EN-} ; considerando i volumi di riferimento per l'anno 2023, è stimato un valore del CRV_{EN+} pari a circa 0,0002 €/Smc.

Come evidenziato nelle osservazioni generali, per una maggiore semplicità amministrativa e per minimizzare gli impatti implementativi della misura così come prospettata da Arera, si suggerisce di prevedere modalità operative della misura secondo un "approccio omogeneo ex-post", con iniziale applicazione uniforme del corrispettivo aggiuntivo della tariffa di trasporto CRV_{EN+} a tutti i PdR della rete di trasporto e successiva restituzione ai soli clienti aventi diritto degli importi del CRV_{EN+} e del beneficio CRV_{EN-} , una volta raggiunta la soglia di consumo dei 10 milioni di Smc/anno. Tale approccio minimizzerebbe gli impatti in termini di modifiche ai sistemi ITC e di fatturazione delle imprese di trasporto e degli *shipper*, evitando la gestione di conguagli e le incertezze legate ai subentri nelle forniture in corso d'anno.



La restituzione e il versamento dei benefici potrebbero essere gestiti dalla CSEA direttamente con il cliente finale beneficiario, utilizzando i fondi a tal fine raccolti e versati dalle imprese di trasporto a CSEA, secondo tempistiche e modalità da quest'ultima stabilite, in analogia a quanto recentemente introdotto per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese gasivore di cui la Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, come previsto dalla delibera 541/2022.

Al fine di fornire a CSEA le informazioni necessarie a erogare le agevolazioni ai clienti aventi diritto potrà essere utilizzato il flusso informativo già previsto dalla Delibera 541/2022 fra impresa maggiore di trasporto e CSEA (eventualmente modificato) relativo ai volumi prelevati dai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

Si suggerisce inoltre ad Arera di valutare l'opportunità, per evitare possibili comportamenti opportunistici da parte di clienti con PdR diretti il cui consumo sia prossimo alla soglia dei 10 Mm3/anno, di prevedere un'applicazione dei corrispettivi CRV_{EN} a scaglioni progressivi (CRV_{EN+} applicato ai primi 10Mm3 e CRV_{EN-} sui volumi eccedenti). Anche in tal caso, per maggiore semplicità amministrativa, la restituzione e il versamento dei benefici potrebbero essere gestiti dalla CSEA direttamente con il cliente finale beneficiario.

Onde facilitare i controlli, sempre in analogia al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, si propone che le imprese beneficiarie e i relativi PdR, previa dichiarazione dei consumi annuali e verifica della sussistenza dei requisiti, siano inserite in un apposito elenco.

Entità della misura

S3. Osservazioni in merito alla forma dell'agevolazione della specifica misura di economicità proposta.

Come anticipato nelle osservazioni generali, si evidenzia la carenza nel DCO degli elementi quantitativi dell'analisi svolta da Arera, funzionali a valutare la congruità della misura di economicità proposta rispetto alla necessità, ai sensi del decreto-legge n. 83 del 2012 e delle recenti sentenze del CdS, di rendere più economico il servizio di trasporto per i soggetti grandi consumatori. In particolare, non si comprende se sia stato definito a priori un costo complessivo annuo per la misura -ed eventualmente sulla base di quali elementi quantitativi- rispetto al quale dimensionare i corrispettivi.

Modalità applicative a regime

S4. Osservazioni in merito alle modalità applicative a regime della specifica misura di economicità proposta

Auspiciando che l'Autorità preveda l'applicazione della misura secondo il cd "approccio omogeneo ex-post", si condivide la decorrenza delle modalità operative a regime dall'inizio dell'anno di competenza 2024 e si evidenzia la necessità di minimizzazione degli oneri gestionali in capo agli operatori della filiera.

Inoltre, la gestione del meccanismo dovrà garantire la neutralità finanziaria delle imprese di trasporto e degli shipper.

Conguaglio anni pregressi

S5. Osservazioni in merito alle modalità di conguaglio degli anni pregressi della specifica misura di economicità proposta

Come anticipato, in termini generali si richiama la necessità che gli interventi dell'Autorità in ottemperanza alle sentenze del CdS in materia di tariffe di trasporto del gas naturale siano ispirati ai principi generali di coerenza e omogeneità di trattamento.

Inoltre, per quanto riguarda l'ambito di applicazione dei conguagli per i periodi oggetto di contenzioso, si ribadisce che questo debba essere esteso a tutti i soggetti individuati come beneficiari della misura, analogamente per quanto disposto a partire dal 2024, e non solo per coloro che hanno impugnato la regolazione tariffaria.

Non si comprende infatti la differenziazione che l'Autorità intende adottare nell'applicazione della misura se si considera che, sebbene altri operatori si trovino nelle medesime condizioni dei soggetti ricorrenti, come dimostrato dell'applicazione per gli anni futuri della misura, questi sarebbero invece esclusi dall'applicazione retroattiva della stessa.

Si richiede infine di confermare che i conguagli monetari per gli anni 2018-2023 saranno materialmente effettuati dalla CSEA, mentre l'impresa di trasporto avrà il ruolo di determinare l'entità di tali conguagli sulla base dei volumi prelevati dai PdR.